

Abstract: *In tema di contratti bancari è pacifico che se al momento della introduzione della causa il rapporto di conto corrente del quale si discute è ancora aperto, la domanda di ripetizione di indebito, risulta inammissibile. Ciò però non esclude la ammissibilità della domanda diretta all'accertamento della nullità o meno di determinate clausole contrattuali o modalità operative e quindi della legittimità o meno degli addebiti operati dalla banca. Nel caso di specie il contratto risulta pertanto del tutto legittimo, come legittimi gli interessi addebitati.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione del 21 dicembre 2015 la Eredi (*omissis*) s.r.l. [già Eredi (*omissis*). s.a.s. di (*omissis*)] e la signora (*omissis*) in proprio, nella rispettiva qualità di titolare del contratto di conto corrente n. (*omissis*) intrattenuto (a decorrere dal 13 maggio 2013, data non indicata in citazione ma indicata nell'elaborato tecnico ad essa allegato) presso la filiale di Perugia, piazza IV Novembre della Banca (*omissis*) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia tale banca formulando le conclusioni che per maggior chiarezza espositiva vengono appresso testualmente riportate:

“in via principale, acclarata l'applicazione di un tasso di interesse globale effettivo annuo extralegale ed usurario, sì come derivante dal cumulo della percentuale base e delle maggiorazioni inerenti la mora contrattuale, relativamente al contratto di conto corrente n. (*omissis*), dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, cui consegue la gratuità, onde per l'effetto, pronunziarsi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c. l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili;

in via principale conseguente, stante la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica del contratto di conto corrente n. (*omissis*), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1939 c.c., pronunziarsi per la nullità ovvero l'inefficacia giuridica della correlata fidejussione prestata dalla signora (*omissis*) in favore della banca (*omissis*) con ogni conseguente statuizione in ordine alla liberatoria dal vincolo di solidarietà passiva;

in via subordinata, acclarata l'illegittimità delle vessatorie, inique ed unilaterali clausole negoziali di cui al contratto di conto corrente n. (*omissis*), nonché della prassi operativa tenuta dall'istituto di credito, determinare il saldo effettivo del menzionato rapporto bancario dall'apertura e per l'intera sua durata, eliminando gli esuberi, pronunziandosi per l'integrale

rifusione dell'indebitato e la conseguente condanna dell'istituto al risarcimento dei danni tutti, disponendo in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c. l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili [...]”.

A fondamento di tali domande le attrici esponevano che l'istituto di credito, aveva operato in modo arbitrario e vessatorio; e più precisamente aveva ridotto, con comunicazione del 6 maggio 2015, l'apertura di credito, originariamente di euro 25.000,00, fino al minor importo di euro 10.000,00; aveva praticato nel corso del rapporto la chiusura periodica del conto, con conseguente capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed esponenziale aumento del debito originario, in violazione del divieto di anatocismo;

aveva applicato un tasso di interesse, pari al tasso effettivo globale annuo del 19,598% (derivante “dal cumulo della percentuale base e delle maggiorazioni inerenti la mora contrattuale”), superiore alla soglia individuata dalla Banca d'Italia per il II trimestre dell'anno 2013, con conseguente nullità del tasso praticato per violazione dell'art. 1815 c.c. in relazione all'art. 644 c.p., ed obbligo di restituzione di quanto illegittimamente appostato sul conto a tale titolo.

Argomentavano, infine, che dalla invalidità, per le ragioni suddette, della obbligazione principale, derivava necessariamente la nullità della garanzia prestata dalla signora (*omissis*).

Allegavano all'atto di citazione varia documentazione concernente il contratto di conto corrente nonché una perizia contabile.

L'istituto di credito convenuto, costituendosi in giudizio eccepeva la decadenza del correntista e del fideiussore ai sensi degli *ex* artt. 1832 c.c. e 119 t.u.b. per mancata contestazione degli estratti conto periodici e faceva rilevare la inidoneità probatoria dell'elaborato tecnico depositato dalle attrici. Nel merito comunque contestava la fondatezza dell'ipotesi ricostruttiva prospettata in citazione in quanto - a suo dire - il rapporto di conto corrente, stipulato in data 13 maggio 2013 mediante approvazione dei relativi termini e condizioni economiche, era conforme al dettato di cui alla delibera CICR del febbraio 2000, prevedendo la medesima periodicità di capitalizzazione delle competenze sia a debito che a credito; e che l'intervenuta modifica legislativa dell'art. 120 t.u.b., per rimandare ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi, non era immediatamente operativa stante il disposto di cui all'art. 161, comma 5, t.u.b., con conseguente legittimità dell'operato della banca che aveva, ‘medio tempore’, applicato al rapporto le condizioni contrattuali come in precedenza pattuite.

Censurava l'elaborato tecnico prodotto dalle attrici per la erroneità del criterio di computo di cui alla l. n. 108 1996 per utilizzo di una differente formula matematica: a suo dire, infatti, i termini matematici del raffronto operato dal consulente delle attrici (da un lato: "TEGM" e quindi "tasso soglia" e dall'altro "TEG" per ogni singola operazione) contenevano elementi di costo differenti, computati mediante formule di calcolo disomogenee.

Infine l'istituto faceva rilevare che ai fini della valutazione del superamento o meno del tasso soglia non poteva essere sommato il tasso di mora con il tasso corrispettivo.

Concludeva quindi per la reiezione delle domande formulate dalle attrici.

Il Tribunale adito, esclusa la necessità di particolari incumbenti istruttori ed in particolare dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dalle attrici, con sentenza del 15 febbraio 2018 respingeva la domanda delle attrici che condannava al pagamento delle spese processuali sostenute dall'istituto convenuto.

In sintesi il Tribunale fondava la propria decisione sulle seguenti considerazioni.

La domanda restitutoria formulata dalle attrici rispetto ad asserite somme versate in esubero non poteva essere accolta in quanto - così testualmente motivava - "[...] colui che agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare il pagamento da ripetere e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo il pagamento e l'inesistenza della causa elementi costitutivi della domanda di indebito oggettivo *ex art. 2033 c.c.*

Ove, pertanto, il conto corrente sia ancora in essere al momento della notifica della citazione, la domanda di ripetizione dell'indebito è inammissibile. Del resto, varie pronunzie di merito, anche dell'ufficio giudiziario adito, riconoscono come non possa, per le ragioni espresse, trovare accoglimento neppure la richiesta accertamento della nullità della clausola al fine (diverso) della depurazione del conto dagli addebiti illegittimamente applicati, trattandosi di una domanda non autonoma, ma strettamente connessa a quella consequenziale volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla Banca dall'inizio del rapporto".

Premesso poi la irrilevanza di una generica denuncia di vessatorietà della condotta dell'istituto, dovendosi invece valutare la vessatorietà o meno di singole clausole (comunque assistite nel caso in esame dai prescritti requisiti di forma), doveva rilevarsi che la questione della illegittimità del titolo delle annotazioni, che avrebbe potuto assumere rilievo in relazione ai dedotti profili di nullità dell'impegno assunto dalla garante, il Tribunale ne dichiarava la

infondatezza in quanto il rapporto di conto corrente era stato aperto in data 13 maggio 2013 e prevedeva la pattuizione della capitalizzazione periodica, con identica cadenza, delle competenze a debito ed a credito, sì da risultare conforme al dettato di cui all'art. 120 t.u.b., da applicare “*ratione temporis*” con riferimento alla conclusione del contratto, con riferimento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Quanto infine alla dedotta usurarietà del tasso riteneva il Tribunale di doversi attenere all'orientamento già espresso, a mente del quale i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, costituiscono il parametro della verifica del rispetto del tasso soglia, onde la necessità di attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni” emanate dalla Banca d'Italia per valutare il rispetto o meno del tasso soglia e non a parametri diversi come quelli in base ai quali risultava essere stato determinato il superamento del tasso soglia nell'elaborato tecnico prodotto dalle attrici.

Aggiungeva che, anche a voler includere nella formula tutti i costi connessi al credito (tra i quali tuttavia non poteva essere inserito il tasso di mora espresso in termini di sommatoria e tassi dall'applicazione solo eventuale) la scelta di un algoritmo differente escludeva la rilevanza probatoria dell'elaborato tecnico e rendeva inammissibile l'espletamento di una consulenza tecnico d'ufficio.

Le spese processuali venivano regolate in base alla soccombenza.

Avverso la sentenza hanno proposto appello La Eredi (*omissis*) s.r.l. e la signora (*omissis*) chiedendo che, in riforma della stessa e previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, vengano accolte le domande già formulate in primo grado.

La (*omissis*) [risultante dalla fusione della (*omissis*) Banca e la Banca (*omissis*)] si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della sentenza appellata.

Questa Corte, dopo avere respinto con ordinanza del 30 ottobre 2018 la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza come pure di mezzi istruttori, ha trattenuto la causa in decisione, concessi i termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.

Al fine di comprendere la sostanza delle censure mosse dagli appellanti alla sentenza pronunciata dal Tribunale, prima ancora di esaminare i motivi di appello è opportuno riportare testualmente le conclusioni formulate nell'atto di appello e sostanzialmente ribadite in occasione della precisazione delle stesse ed in comparsa conclusionale.

Così testualmente:

“In via principale, acclarata l'applicazione di un tasso annuo extralegale e usurario, sì come derivante dal cumulo della percentuale base e delle maggiorazioni inerenti la mora contrattuale, nonché la costante e reiterata applicazione di interessi anatocistici, relativamente al contratto di conto corrente n. (*omissis*), dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, dei sovramenzionati atti negoziali, cui consegue la gratuità, onde, per l'effetto, pronunziarsi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili;

In via principale conseguente, stante la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, del contratto di conto corrente n. (*omissis*), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1939 c.c., pronunziarsi per la nullità, ovvero l'inefficacia giuridica, delle garanzie fideiussorie prestate dalla Signora (*omissis*), con ogni conseguente statuizione in ordine alla liberatoria dal vincolo di solidarietà passiva;

- In via subordinata, acclarata l'illegittimità delle vessatorie, inique ed unilaterali clausole negoziali di cui al contratto di conto corrente n. (*omissis*), nonché della prassi operativa tenuta dall'istituto di credito, con specifico riguardo all'applicazione di tassi ultralegali ed usurari, nonché di interessi anatocistici, determinare il saldo effettivo dei menzionati rapporti bancari dall'apertura e per l'intera durata, senza capitalizzazione trimestrale, semestrale, ovvero annuale, eliminando gli esuberi, pronunziandosi per l'integrale rifusione dell'indebito e la conseguente condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni tutti, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili”.

Ora, come risulta chiaro, l'appello è diretto a conseguire, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale, la ripetizione delle somme che gli appellanti asseriscono essere state versate in più rispetto a quanto effettivamente dovuto, o quanto meno la compensazione tra le rispettive partite contabili. Ed in questa prospettiva soprattutto è stata sollecitata una consulenza tecnica d'ufficio, per accertare cioè, non soltanto la eventuale nullità originaria del contratto ma anche l'entità dei versamenti effettuati in eccesso per effetto degli addebiti, a dire degli appellanti non legittimi, operati dall'istituto.

Ora, però, poiché è pacifico in fatto che al momento della introduzione della causa il rapporto di conto corrente del quale si discute era ancora aperto, la domanda di ripetizione di indebitato, risulta - secondo consolidata giurisprudenza di merito ma che trova un supporto anche in sentenze della Suprema Corte - inammissibile.

Così anche recentemente Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021: “In tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità della predetta eccezione in quanto non specificamente sollevata con l’atto d’appello)”.

Il che però non esclude la ammissibilità della domanda diretta all’accertamento della nullità o meno di determinate clausole contrattuali o modalità operative e quindi della legittimità o meno degli addebiti operati dalla banca.

Così Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 21646 del 5 settembre 2018: “In tema di conto corrente bancario, l’assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l’interesse di questi all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.

Ora, però, mentre la consulenza tecnica d’ufficio avrebbe avuto uno scopo pratico per quantificare eventuali versamenti in eccedenza al fine di pronunciarsi in merito ad una azione di restituzione di indebito, che invece - come osservato - deve essere ritenuta inammissibile, non risulta necessaria, così come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza del 30 ottobre 2018 al fine di fare accertare la nullità di clausole del rapporto o di modalità operative dell’istituto nell’effettuare gli addebiti, potendo questa Corte direttamente decidere su tali questioni, alla luce della documentazione acquisita e delle allegazioni rispettive delle parti.

Ciò premesso si può passare all’esame dei motivi di appello che, essendo diretti a conseguire l’accoglimento delle domande come sopra formulate possono essere così riassunti.

Con il primo motivo si deduce la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi su base trimestrale che comporterebbe - a dire degli appellanti - la violazione del divieto di anatocismo in quanto gli interessi possono essere capitalizzati - così essi argomentano - in base all'art. 120 t.u.b. (d.lg. n. 385 del 1993) soltanto annualmente.

Il motivo non è fondato.

L'art. 120 t.u.b. (d.lg. n. 385 del 1993), nel testo che prevede la capitalizzazione annuale, è entrato in vigore, per effetto delle modifiche apportate alla norma originaria, soltanto il 1° gennaio 2014, mentre il contratto di conto corrente è stato stipulato il 13 maggio 2013 (data non indicata in citazione ma indicata nell'elaborato tecnico ad essa allegato) quando la condizione per la validità della clausola di capitalizzazione era soltanto quella della reciprocità di trattamento tra correntista e banca, essendo allora legittima, purché stabilita sia per le poste a credito che per quelle a debito, anche la capitalizzazione su base trimestrale.

E poiché nel caso in esame dalla lettura delle condizioni di contratto risulta che tale reciprocità di trattamento era prevista, il contratto è immune dalla censura di nullità per il motivo suddetto.

Non si può peraltro sostenere che la previsione della capitalizzazione il rapporto contenente tale previsione, legittimo fino al 31 dicembre 2013, sia divenuta tale a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal momento che nessuna norma prevede questa ipotesi di nullità sopravvenuta e del resto, la norma rimanda comunque a successive direttive del CICR.

Con il secondo motivo d'appello in sintesi si deduce la nullità del contratto a causa della previsione dell'applicazione di un tasso annuo extralegale e usurario, sì come derivante dal cumulo della percentuale base e delle maggiorazioni inerenti la mora contrattuale. A dire degli appellanti l'elaborato tecnico da loro prodotto lo proverebbe.

Il motivo non è fondato.

È proprio la lettura delle condizioni contrattuali alla luce di quanto esposto nell'elaborato prodotto dagli appellanti già in primo grado, allegato alla citazione, che consente di escludere la configurabilità di una usura originaria o anche sopravvenuta del superamento del tasso soglia per quanto concerne gli interessi passivi.

Va infatti evidenziato che nel caso di specie gli attuali appellanti hanno denunciato la usurarietà cosiddetta "originaria" del contratto che, però, può essere valutata direttamente dalla Corte così come ha ritenuto anche il Tribunale di poter fare.

Ebbene, dovendo il contratto essere interpretato secondo criteri conformi a quelli legali, va sicuramente escluso che al fine di valutare il superamento del tasso soglia, il tasso di mora debba essere cumulato con il tasso corrispettivo ordinario, in quanto tale modalità non è prevista in alcun modo nel contratto né vi è prova essere stata seguita di fatto dalla banca nel corso del rapporto.

Gli interessi di mora rimangono del tutto distinti dagli interessi corrispettivi, essendo destinati a sostituirsi ad essi nel caso in cui il debitore non restituisca il capitale alle scadenze pattuite, ma non possono essere certo applicati sugli interessi corrispettivi che, essendo appunto interessi e non capitale, non concorrono a determinare la somma sulla quale devono essere applicati gli interessi di mora, se non a decorrere dalla loro capitalizzazione, ma in questo caso trattandosi di capitalizzazione (che per quanto osservato sopra è nel caso in esame del tutto legittima) non può essere configurata una sommatoria del tasso corrispettivo con il tasso di mora, essendo la base di calcolo costituita solo di capitale.

Che poi, secondo la giurisprudenza, anche gli interessi di mora possano assumere rilevanza al fine di valutare la usurarietà originaria del contratto nel caso in cui superino il tasso soglia è noto, ma ciò accade soltanto nel caso in cui gli interessi di mora da soli superino il tasso soglia, e non già perché vengano applicati su interessi capitalizzati.

L'autonomia degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi trova conferma anche nella considerazione che l'eventuale nullità della clausola che prevede interessi di mora superiori al tasso soglia non comporta la nullità di tutte le altre pattuizioni ma soltanto di quella concernente gli interessi di mora.

Così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9237 del 20 maggio 2020: "La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare".

Poiché il superamento del tasso soglia nel caso in esame si configurerebbe, come prospettato anche nell'elaborato prodotto dagli attuali appellanti, soltanto sommando il tasso degli interessi corrispettivi al tasso di mora, è evidente che, non essendo tale interpretazione

conforme alla volontà contrattuale, non sussiste alcuna usurarietà originaria del contratto; né usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto, derivante dall'aver calcolato il tasso di mora sugli interessi capitalizzati, essendo ormai tali interessi omogenei con il capitale.

Il contratto risulta pertanto del tutto legittimo, come legittimi gli interessi addebitati.

La validità della obbligazione principale rende valida l'obbligazione di garanzia, superando le argomentazioni svolte sul punto.

Donde la conferma della sentenza appellata.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia - Sez. Civile

definitivamente pronunciando

disattesa ogni diversa domanda istanza ed eccezione, così decide:

conferma la sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Perugia in data 15.2.2018;
condanna Eredi (*omissis*) s.r.l. [già Eredi (*omissis*) s.a.s. di (*omissis*)] e la signora (*omissis*) in solido al pagamento delle spese processuali sostenute da Banca (*omissis*) [risultante dalla fusione della (*omissis*) Banca e la Banca (*omissis*)] liquidate in complessivi euro ottomila per compenso professionale oltre accessori di legge;

dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono nei confronti degli appellanti, Eredi (*omissis*) s.r.l. [già Eredi (*omissis*) s.a.s. di (*omissis*)] e signora (*omissis*), i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *bis*, d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Perugia il 22 febbraio 2021

Depositata in cancelleria il 2 aprile 2021